



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

60/2015
Aprile/17/2015 (*)
Napoli 30 Aprile 2015

In tema di automaticità delle prestazioni, ex art. 2116 c.c., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Risposta ad interpello N. 10/2015 del 17/04/2015 proposto dal CNO, ha ribadito che il principio non può essere esteso alla categoria delle lavoratrici coadiuvanti dell'imprenditore trovando esclusiva applicazione in favore dei lavoratori subordinati.

Come noto, **l'art. 2116 c.c.** dispone che: "**le prestazioni** indicate nell'articolo 2114 c.c. (id: **Previdenza ed assistenza obbligatorie**) **sono dovute** al prestatore di lavoro, **anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi** dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, **l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro**".

La norma in esame sancisce dunque il c.d. **principio di automaticità delle prestazioni previdenziali**, in forza del quale **quest'ultime sono dovute**, non solo in relazione alla maturazione del diritto a pensione, ma altresì per le prestazioni spettanti nel corso dello stesso rapporto assicurativo, **anche nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro.**

Orbene, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato **istanza di interpello** al fine di conoscere il parere del Ministero, in ordine alla **possibilità di estendere tale principio di automaticità** delle prestazioni, anche **alla categoria delle lavoratrici familiari coadiuvanti dell'imprenditore**, con specifico riferimento all'erogazione dell'**indennità di maternità**.

In proposito, **il Ministero ha ribadito**, con la risposta ad interpello n° 10/2015 del 17/04/2015, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, **il principio** menzionato **troverebbe applicazione esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati**, stante l'esplicito riferimento normativo al "**prestatore di lavoro**" e, **non si estenderebbe, pertanto, alla categoria dei lavoratori autonomi** i quali, essendo **soggetti passivi dell'obbligazione contributiva**, subiscono, inevitabilmente, le conseguenze del proprio inadempimento (*id*: mancato versamento dei contributi).

Anche la **Corte Costituzionale**, con sentenza n° 374/1997, ha stabilito che il **principio di automaticità** delle prestazioni, "*logico corollario della finalità di protezione sociale*" **costituisce "una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi"**.

Pertanto, conclude il Ministero, **il principio in esame non può trovare applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari** che partecipano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e che non abbiano instaurato con l'imprenditore un rapporto di lavoro subordinato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN